

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 31 marzo 2015)

Relatore di maggioranza: LUCA MARCONI
Relatore di minoranza: MASSIMO BINCI

sulle proposte di legge:

- N. 462** a iniziativa della Giunta regionale (**testo base**)
presentata in data 1 dicembre 2014
RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA
- N. 1** a iniziativa dei Consiglieri Trenta, Bugaro, Ciriaci
presentata in data 17 maggio 2010
RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI
- N. 106** a iniziativa dei Consiglieri Zaffini, Zinni, Latini
presentata in data 9 giugno 2011
NORME IN MATERIA DI RECUPERO DI SOTTOTETTI E DI LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI
- N. 451** a iniziativa dei Consiglieri Brini, Marinelli
presentata in data 10 ottobre 2014
NORME PER IL RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
- N. 360** a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Ricci, Marconi, Donati, Silvetti, Acquaroli
presentata in data 8 agosto 2013
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22: "INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA' EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE"
- N. 337** a iniziativa dei Consiglieri Acacia Scarpetti, Latini
presentata in data 19 giugno 2013
PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 "INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE"

- N. 128** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 6 settembre 2011
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA
- N. 31** a iniziativa del Consigliere Bugaro
presentata in data 15 luglio 2010
PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DI TECNICHE DI INDAGINE CHE
CONSENTANO AI PROPRIETARI DI IMMOBILI DI CONOSCERE SUI MEDESIMI LA
VALUTAZIONE DI RISCHIO SISMICO ED IL CONSEGUENTE RILASCIO DI "CERTIFI-
CATI DI VULNERABILITÀ SISMICA"
- N. 321** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 7 maggio 2013
NORME PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NELLA REGIONE MARCHE

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: PDL N. 462

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 9 gennaio 2015)

Vista la proposta di legge n. 462 (testo base) concernente "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", abbinata alle proposte di legge n. 1, 106, 451, 360, 337, 128, 31 e 321, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Matteo Ricci nella seduta n. 9 del 9 gennaio 2015;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera c), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate come di seguito:

- al comma 2 dell'articolo 11, dopo la parola: "trasmissione" la parola: "sia" è sostituita dalle seguenti: "e del 20 per cento";
- all'alinea del comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole: "sono consentiti" sono inserite le seguenti: ", anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali,";
- alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 infine sono aggiunte le seguenti parole: "nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nei casi di coperture piane";
- al comma 2 dell'articolo 13 dopo le parole: "le falde" la parola: "inclinate" è soppressa.

Il Presidente
Nella Brambatti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta dell'8 gennaio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 462 (testo base) concernente "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", abbinata alle proposte di legge n. 1, 106, 451, 360, 337, 128, 31 e 321, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Dora De Mutiis delegata da Pasquale Ubaldi nella seduta n. 49 dell'8 gennaio 2015;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modificazioni specificatamente formulate come di seguito:
 - a. la lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 è soppressa;
 - b. alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "stabilimenti industriali" sono sostituite dalle seguenti: "attività produttive";
 - c. il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"1. Sono ricompresi tra gli interventi indicati all'articolo 6, comma 2, del d.p.r. 380/2001:
 - a) la realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria di edifici esistenti che non rientrano tra quelli oggetto di attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 4;
 - c) le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici.";
 - d. al comma 4 dell'articolo 5 dopo le parole "è tenuto a comunicare" sono inserite le seguenti: "congiuntamente al tecnico incaricato,";
 - e. alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 2 bis";
 - f. al comma 1 dell'articolo 7 bis in fine sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione degli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 6, comma 1, lettera c)";
 - g. al comma 2 dell'articolo 8 la parola: "abitative" è sostituita dalla seguente: "immobiliari";
 - h. al comma 2 dell'articolo 19 le parole: ", fatti salvi eventuali termini diversi previsti dai regolamenti medesimi" sono soppresse;
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - "è necessaria una azione di coordinamento tra legislazione nazionale e regionale al fine di disporre con urgenza di un regolamento di edilizia tipo che, tra l'altro, preveda il non computo volumetrico degli spazi condominiali, nonché armonizzi ed unifichi le procedure di certificazione."

Il Presidente
(Nevio Lavagnoli)

Testo base: pdl n. 462**Art. 1**
(Finalità)

1. In attuazione dei principi fondamentali contenuti nella normativa statale vigente e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la Regione disciplina l'attività edilizia ai fini di semplificare e accelerare, anche mediante l'informatizzazione, i procedimenti del settore e di promuovere l'innalzamento del livello di qualità delle opere e degli interventi, a tutela del benessere dei cittadini e dello sviluppo economico e tecnologico dei settori produttivi interessati.

2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, la Regione detta in particolare norme per l'omogeneizzazione dei contenuti fondamentali dei regolamenti edilizi indicati all'articolo 3 e per il coordinamento dei procedimenti in materia, anche al fine di rendere accessibili ai cittadini le informazioni sull'attività, di facilitare gli operatori del settore, di garantire comportamenti uniformi da parte degli enti locali nonché l'efficacia e la celerità del controllo sulle trasformazioni del territorio.

3. Per quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione persegue la semplificazione dell'attività edilizia e l'uniformità di interpretazione e applicazione della normativa di settore disciplinando in particolare:

- a) le tipologie delle opere e classi di interventi edilizi;
- b) le attività a edilizia libera e gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), a comunicazione di inizio lavori (CIL) o a procedura abilitativa semplificata (PAS);
- c) gli indici e i parametri edilizi e urbanistici;
- d) la modulistica unificata e la documentazione necessaria per le varie tipologie di titoli abilitativi;
- e) gli standard minimi di controllo da parte delle amministrazioni pubbliche nelle varie fasi di realizzazione.

2. La Giunta regionale approva uno o più regolamenti contenenti norme, criteri e indirizzi per l'attuazione di questa legge e in particolare per la determinazione dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali indicati all'articolo 3 e per

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione persegue la semplificazione dell'attività edilizia e l'uniformità di interpretazione e applicazione della normativa di settore disciplinando in particolare le attività a edilizia libera, gli interventi soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e a comunicazione di inizio lavori (CIL).

2. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione assembleare permanente, appositi regolamenti contenenti:
a) le tipologie delle opere e classi di interventi edilizi;

la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia.

3. I regolamenti previsti al comma 2 indicano espressamente le disposizioni che costituiscono norme vincolanti per i Comuni, distinguendole dalle disposizioni contenenti criteri e indirizzi generali alle quali il Comune si adegua apportando le modifiche e integrazioni ritenute opportune in relazione alle proprie esigenze e peculiarità organizzative, dimensionali e territoriali.

Art. 3
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano nel proprio territorio le funzioni amministrative in materia edilizia, a eccezione di quelle riservate ad altri soggetti dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Ai sensi del comma 1 i Comuni si dotano di propri regolamenti edilizi, nel rispetto di quanto stabilito da questa legge e dai regolamenti di attuazione previsti all'articolo 2.

Art. 4
(Attività edilizia libera)

1. Sono ricompresi tra gli interventi indicati all'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e quindi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo:

- a) i movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purché non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00;
- b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, compresa l'eventuale necessaria rimodellazione del terreno anche per aree di sosta nei limiti indicati alla lettera a), che siano contenute entro l'indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico co-

- b) **gli indici e i parametri edilizi e urbanistici;**
- c) **gli standard minimi di controllo da parte delle amministrazioni pubbliche nelle varie fasi di realizzazione;**
- d) **norme, criteri e indirizzi per l'attuazione di questa legge e in particolare per la determinazione dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali indicati all'articolo 3 e per la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia.**

2 bis. La Giunta regionale determina altresì con proprio atto la modulistica unificata e la documentazione necessaria per le varie tipologie di titoli abilitativi.

3. *Identico*

Art. 3
(Funzioni dei Comuni)

1. *Identico*

2. Ai sensi del comma 1, i Comuni si dotano di propri regolamenti edilizi, nel rispetto di quanto stabilito da questa legge e dai **regolamenti provvedimenti** di attuazione previsti all'articolo 2.

Art. 4
(Attività edilizia libera)

1. Sono ricompresi tra gli interventi indicati all'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e quindi eseguibili senza necessità di ottenere alcun titolo abilitativo:

a) *identica*

b) *identica*

- munale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate;
- c) la realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00;
- d) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine;
- e) la realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria;
- f) i camini e i fumaioli con altezza non superiore a metri 1,50 rispetto al colmo, a esclusione delle canne fumarie esterne;
- g) i cartelli di segnaletica e di sicurezza sul lavoro;
- h) le opere interne a singole unità immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici;
- i) la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A o in ambiti soggetti a tutela paesaggistica. I Comuni possono stabilire al riguardo norme di dettaglio anche relativamente ad altre zone del territorio ovvero stabilire di sottoporre tali interventi a titoli abilitativi;
- l) le opere da realizzare nell'ambito di stabilimenti industriali, intese ad assicurare la funzionalità dell'impianto e il suo adeguamento tecnologico, purché non modifichino le caratteristiche complessive in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, siano interne al suo perimetro o area di pertinenza e non incidano sulle sue strutture. Tali opere riguardano:
- 1) le costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi o per gruppi di riduzione purché al servizio dell'impianto;
 - 2) i sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature e simili, realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
 - 3) i serbatoi fino a metri cubi 13 per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere;
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*
- g) *identica*
- h) *identica*
- i) la tinteggiatura esterna dei fabbricati non ricadenti in zona A **di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444** o in ambiti soggetti a tutela paesaggistica. I Comuni possono stabilire al riguardo norme di dettaglio anche relativamente ad altre zone del territorio ovvero stabilire di sottoporre tali interventi a titoli abilitativi;
- l) *identica*
- 1) *identico*
 - 2) *identico*
 - 3) i serbatoi fino a metri cubi ~~13~~ **13 tredici** per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e le relative opere;

- | | |
|--|---------------------|
| 4) le opere a carattere precario o facilmente amovibili, quali garitte, chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; | 4) <i>identico</i> |
| 5) le installazioni di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti; | 5) <i>identico</i> |
| 6) le passerelle con sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; | 6) <i>identico</i> |
| 7) le trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché le canalizzazioni fognanti aperte e le relative vasche di trattamento e decantazione; | 7) <i>identico</i> |
| 8) i basamenti, le incastellature di sostegno e le apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti; | 8) <i>identico</i> |
| 9) la separazione di aree interne allo stabilimento realizzata mediante muretti e rete ovvero in muratura; | 9) <i>identico</i> |
| 10) le attrezzature semifisse per il carico e lo scarico da autobotti e ferro cisterne, come bracci di scarichi e pensiline, ovvero da navi, come bracci di sostegno delle manichette; | 10) <i>identico</i> |
| 11) le attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa e in confezione, quali nastri trasportatori ed elevatori a tazze; | 11) <i>identico</i> |
| 12) le coperture estensibili poste in corrispondenza delle entrate degli stabilimenti a protezione del carico e dello scarico delle merci; | 12) <i>identico</i> |
| 13) le canne fumarie e altri sistemi di adduzione e di abbattimento; | 13) <i>identico</i> |
| m) le opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa. | m) <i>identica</i> |
- 2.** Gli interventi indicati al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare di quelle:
- a) antisismiche, di sicurezza e antincendio;
 - b) igienico-sanitarie, comprese quelle relative al dimensionamento dei vani e ai rapporti aeroilluminanti;
 - c) relative all'efficienza energetica;
 - d) in materia di beni culturali e paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001, gli interventi indicati al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

Art. 5*(Interventi soggetti a CIL)*

1. Sono ricompresi tra gli interventi indicati all'articolo 6, comma 2, del d.p.r. 380/2001 la realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria di edifici esistenti che non rientrano tra quelli oggetto di attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 4.

2. Gli interventi indicati al comma 1 sono effettuati previa CIL da parte dell'interessato, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 4, comma 2, di questa legge, nonché agli articoli 6, commi 4 e 5, e 23 bis, comma 3, del d.p.r. 380/2001.

3. La CIL indica il nominativo del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni decorrenti dal suo inoltro o dalla comunicazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi.

4. L'interessato è tenuto a comunicare allo sportello unico per l'edilizia (SUE) previsto all'articolo 5 del d.p.r. 380/2001 la data di ultimazione dei lavori.

5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova CIL.

6. Resta ferma la necessità del permesso di costruire o della SCIA per gli interventi indicati all'articolo 13.

7. Nei quindici giorni successivi alla presentazione della CIL, il SUE svolge, almeno su un campione non inferiore al 20 per cento delle CIL presentate se le risorse organizzative non ne consentono il controllo sistematico, con arrotondamento all'unità superiore, un'attività istruttoria relativa:

- a) al controllo e alla verifica dei presupposti di legge, eseguiti sulla base delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico-progettuali allegati e della completezza della documentazione presentata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo:
- 1) al tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno tra quelli assoggettati a CIL;
 - 2) alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica di riferimento;
 - 3) alla trasmissione agli organi e alle amministrazioni competenti, delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità, al fine di espletare le necessarie verifiche;
- b) alla verifica, attraverso sopralluoghi presso gli immobili oggetto dell'intervento, della tipologia delle opere in corso di esecuzione e della rispondenza delle stesse a quelle segnalate.

Art. 5*(Interventi soggetti a CIL)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

7. Nei quindici giorni successivi alla presentazione della CIL, il SUE svolge, almeno su un campione, **scelto con sorteggio**, non inferiore al 20 per cento delle CIL presentate se le risorse organizzative non ne consentono il controllo sistematico, con arrotondamento all'unità superiore, un'attività istruttoria relativa:

a) *identica*

1) *identico*

2) *identico*

3) *identico*

b) *identica*

8. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della CIL, il SUE ordina la sospensione dei lavori se le opere previste non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa o a produrre l'eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata. In tal caso il termine indicato al comma 7 riprende a decorrere nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Detta comunicazione viene inviata una sola volta e indica il termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare i novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

9. Il SUE vieta la prosecuzione dell'attività oggetto della CIL e dispone la rimozione degli effetti dannosi prodotti in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, comunicando il relativo provvedimento al comando di polizia municipale, se:

- a) entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della CIL, accerta l'inammissibilità della stessa;
- b) nel termine assegnato per la regolarizzazione indicato al comma 8, non si è proceduto a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti o a produrre l'eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata.

10. E' comunque salva la facoltà di presentare una nuova CIL con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa.

Art. 6

(Interventi soggetti a SCIA)

1. Sono subordinati alla presentazione della SCIA gli interventi non riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'articolo 4 o alla CIL di cui all'articolo 5 ovvero al permesso di costruire di cui all'articolo 10 del d.p.r. 380/2001, in particolare:

- a) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che riguardano le parti strutturali dell'edificio ovvero comportano la modifica della sagoma o degli altri parametri dell'edificio sul quale si interviene;
- b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- d) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- e) le varianti a permesso di costruire di cui all'articolo 22, comma 2, del d.p.r. 380/2001;

8. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della CIL, il SUE ordina la sospensione dei lavori se le opere previste non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa o a produrre l'eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata. In tal caso il termine indicato al comma 7 ~~riprende a decorrere~~ **decorre** nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Detta comunicazione viene inviata una sola volta e indica il termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare i novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

9. *Identico*

10. *Identico*

Art. 6

(Interventi soggetti a SCIA)

1. Sono subordinati alla presentazione della SCIA gli interventi non riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'articolo 4 o alla CIL di cui all'articolo 5 ovvero al permesso di costruire di cui all'articolo ~~10 del d.p.r. 380/2001~~ **7 bis, e** in particolare:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) *identica*

- | | |
|---|--------------------|
| f) l'installazione di cabine elettriche, del gas o simili su suolo privato; | f) <i>identica</i> |
| g) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi; | g) <i>identica</i> |
| h) il recupero e il risanamento di aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione; | h) <i>identica</i> |
| i) i movimenti di terra significativi, che alterano in modo sostanziale e definitivo lo stato originario dei luoghi; | i) <i>identica</i> |
| l) la realizzazione di autorimesse pertinenziali ai piani terra dei fabbricati o interrati, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393); | l) <i>identica</i> |
| m) la realizzazione di impianti sportivi che non comportano la creazione di volumi e superfici edificate; | m) <i>identica</i> |
| n) l'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. | n) <i>identica</i> |

2. Sono altresì realizzabili mediante SCIA gli interventi di cui all'articolo 22, comma 3, del d.p.r. 380/2001.

2. *Identico*

3. È comunque fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire.

3. *Identico*

Art. 7
(Disciplina della SCIA)

1. La SCIA è presentata al SUE dal proprietario dell'immobile o da altro soggetto avente titolo e deve contenere gli elaborati progettuali previsti dall'allegato 1 in funzione della tipologia di intervento, nonché:

- a) il nominativo del direttore dei lavori;
- b) l'indicazione dell'impresa cui si intendono affidare i lavori;
- c) l'indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire le comunicazioni;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 7
(Disciplina della SCIA)

1. La SCIA è presentata al SUE dal proprietario dell'immobile o da altro soggetto avente titolo e deve contenere gli elaborati progettuali ~~previsti dall'allegato 1 in funzione della tipologia di intervento~~ **nessari ad identificare l'intervento**, nonché:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- e) una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, attestante che l'intervento è compreso nelle tipologie elencate nell'articolo 6, nonché la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per la sua realizzazione, tra i quali la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e adottati, al regolamento edilizio, alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e a tutte le altre norme di settore;
- f) ricorrendone i presupposti, dalle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008;
- g) nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni relative.

2. La SCIA e la relazione di cui al comma 1, lettera e), sono redatte esclusivamente utilizzando i modelli adottati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della normativa statale e regionale vigente. In caso di incompletezza delle informazioni richieste si applica quanto previsto al comma 10.

3. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUE dell'avvenuta acquisizione degli atti medesimi o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la SCIA costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori dalla data della presentazione ed è sottoposta a termini di efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire.

5. Ove il titolare non inizi i lavori entro il termine di efficacia di cui al comma 4, la SCIA decade di diritto. Con la decadenza viene meno il titolo all'esecuzione delle opere segnalate e per l'esecuzione delle stesse deve essere presentata una nuova SCIA. Nel caso in cui non vi siano state variazioni delle norme relative alle opere oggetto della SCIA originaria, la nuova SCIA può fare riferimento agli elaborati grafici allegati alla SCIA decaduta. La conformità della nuova SCIA alla normativa urbanistico-edilizia deve essere valutata in base alla disciplina vigente alla data di efficacia della stessa.

e) *identica*

f) ricorrendone i presupposti, ~~dalle~~ **le** dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008;

g) *identica*

2. La SCIA e la relazione di cui al comma 1, lettera e), sono redatte esclusivamente utilizzando i modelli adottati con ~~deliberazione della Giunta regionale~~ **l'atto di cui al comma 2 bis dell'articolo 2**, sulla base della normativa statale e regionale vigente. In caso di incompletezza delle informazioni richieste si applica quanto previsto al comma 10.

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

6. Se i lavori, regolarmente iniziati, non sono ultimati entro il termine di efficacia di cui al comma 4, la SCIA decade di diritto per le opere non ultimate. In tal caso il titolare è tenuto a presentare una relazione, a firma del direttore dei lavori, che descriva puntualmente lo stato delle opere eseguite, corredata da una esauriente rappresentazione fotografica. Con la decadenza viene meno il titolo all'esecuzione delle opere da ultimare, che potranno essere completate previa presentazione di una nuova SCIA. La conformità della stessa alla normativa urbanistico-edilizia deve essere valutata in relazione alla disciplina vigente alla data di efficacia della stessa.

7. Il titolare della SCIA è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori allegando il certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale, sottoscritto dal progettista o da un tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, nonché la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

8. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, il SUE verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte e nel caso di:

- a) verifica negativa, comunica all'interessato e al progettista l'inefficacia della SCIA;
- b) verifica positiva, trasmette all'interessato e al progettista la comunicazione di regolare deposito della SCIA.

9. Nei trenta giorni successivi alla presentazione della SCIA, il SUE svolge, almeno su un campione non inferiore al 20 per cento delle SCIA presentate se le risorse organizzative non ne consentono il controllo sistematico, con arrotondamento all'unità superiore, un'attività istruttoria relativa:

- a) al controllo e alla verifica dei presupposti di legge, eseguiti sulla base delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, dichiarazioni di conformità ed elaborati grafico-progettuali allegati e della completezza della documentazione presentata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo:
 - 1) al tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri o meno tra quelli assoggettati a SCIA;
 - 2) alla conformità dell'intervento con la disciplina urbanistica di riferimento;
 - 3) alla correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché all'avvenuto versamento del corrispondente importo;

6. *Identico*

7. *Identico*

8. *Identico*

9. Nei trenta giorni successivi alla presentazione della SCIA, il SUE svolge, almeno su un campione, **scelto con sorteggio**, non inferiore al 20 per cento delle SCIA presentate se le risorse organizzative non ne consentono il controllo sistematico, con arrotondamento all'unità superiore, un'attività istruttoria relativa:

a) *identica*

1) *identico*

2) *identico*

3) *identico*

- 4) alla trasmissione agli organi e alle amministrazioni competenti, delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni e dichiarazioni di conformità, al fine di espletare le necessarie verifiche;
- b) alla verifica, attraverso sopralluoghi presso gli immobili oggetto dell'intervento, della tipologia delle opere in corso di esecuzione e della rispondenza delle stesse a quelle segnalate.

10. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA, il SUE ordina la sospensione dei lavori se le opere previste non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa o a produrre l'eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata. In tal caso il termine indicato al comma 9 riprende a decorrere nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Detta comunicazione viene inviata una sola volta e indica il termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare i novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

11. Il SUE vieta la prosecuzione dell'attività oggetto della SCIA e dispone la rimozione degli effetti dannosi prodotti in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, comunicando il relativo provvedimento al comando di polizia municipale, se:

a) entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della SCIA, accerta l'inammissibilità della stessa;

b) nel termine assegnato per la regolarizzazione indicato al comma 10, non si è proceduto a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti o a produrre l'eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata.

12. E' comunque salva la facoltà di presentare una nuova SCIA con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa.

Art. 8

(Variazioni essenziali)

1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.p.r. 380/2001 e fermo restando quanto disposto dall'articolo

4) *identico*

b) *identica*

10. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA, il SUE ordina la sospensione dei lavori se le opere previste non risultano conformi alla normativa vigente, invitando contestualmente gli interessati a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa o a produrre l'eventuale documentazione che integri o completi la documentazione presentata. In tal caso il termine indicato al comma 9 ~~riprende a decorrere~~ **decorre** nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Detta comunicazione viene inviata una sola volta e indica il termine per la regolarizzazione, il quale non può in ogni caso superare i novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

11. *Identico*

12. *Identico*

Art. 7 bis

(Interventi soggetti a permesso di costruire)

1. Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi previsti nell'articolo 10, comma 1, del d.p.r. 380/2001.

Art. 8

(Variazioni essenziali)

Identico

31, comma 1, del medesimo d.p.r., costituiscono variazioni essenziali al progetto assentito e richiedono quindi un nuovo permesso di costruire o una nuova SCIA o CIL:

- a) il mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);
- b) l'aumento della cubatura di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a 1.000, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici eccedenti i metri cubi 5.000 ovvero l'aumento della superficie di solaio di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri quadrati 301 a 1.500 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti di questa norma, la superficie del solaio è quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile;
- c) le modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, qualora quest'ultima non coincida per almeno la metà con l'area di sedime di quello autorizzato;
- d) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, che non attenga a fatti procedurali, tale da determinare un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigenti;
- f) l'aumento del numero dei piani.

2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.

3. Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformi-

tà dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici.

Art. 9

(Autorizzazione temporanea)

1. Il Comune può autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione temporanea può riguardare esclusivamente le opere pubbliche o di pubblico interesse e le attività produttive. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione è rilasciata solo qualora l'immobile in cui le stesse attività sono svolte sia interessato da interventi edilizi che ne precludano o ne limitino l'utilizzo.

2. L'autorizzazione relativa alle opere pubbliche o di pubblico interesse è valida per il periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle medesime. L'autorizzazione relativa alle attività produttive indica espressamente il periodo di validità che non può superare i sei mesi, prorogabili una sola volta e per comprovati motivi fino a ventiquattro mesi complessivi dalla data del rilascio.

3. L'autorizzazione temporanea non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge ed è rilasciata secondo le modalità previste nel regolamento edilizio comunale, previa stipula da parte dell'interessato di apposita polizza fideiussoria a garanzia della rimozione dell'intervento entro il termine di validità dell'atto.

4. L'autorizzazione temporanea può essere motivatamente revocata per motivi di pubblico interesse, senza indennizzo, prima della scadenza del termine di validità.

5. Ferma l'adozione delle misure di cui alla Parte I, Titolo IV, del d.p.r. 380/2001, se alla scadenza dell'autorizzazione ovvero nel caso di revoca della medesima il titolare non provvede alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi, l'opera è demolita e lo stato dei luoghi è ripristinato con ordinanza comunale a spese dei responsabili dell'intervento, previa escussione della polizza fideiussoria.

6. I Comuni hanno facoltà di disciplinare nei propri strumenti urbanistici ulteriori attività oggetto di autorizzazione temporanea che possono essere svolte nelle aree private. Tali attività non possono comunque superare i trenta giorni.

Art. 9

(Autorizzazione temporanea)

Identico

Art. 10

(Opere dello Stato o d'interesse statale)

1. Le opere pubbliche di interesse statale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del d.p.r. 380/2001 sono autorizzate previo accertamento della conformità con le previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti effettuato dalla Regione, sentiti i Comuni nel cui territorio ricade il progetto. Per tali opere, nell'ambito degli accordi e delle intese stipulati ai sensi della suddetta normativa statale, non hanno valore vincolante le previsioni del Piano paesaggistico ambientale regionale (PPAR), del Piano territoriale di coordinamento (PTC) e degli altri atti di pianificazione settoriale sovraordinati, nonché degli strumenti urbanistici intercomunali e comunali.

Art. 11

(Miglioramento del rendimento energetico in edilizia)

1. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico in edilizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è consentita la riduzione degli spessori di murature e solai di copertura fino a raggiungere i limiti stabiliti dal d.lgs. 102/2014 anche se ciò comporta un incremento delle superfici calpestabili, a condizione che sia ottenuta una riduzione minima del 10 per cento sia dei limiti di trasmittanza sia dell'indice di prestazione energetica previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), certificati con le modalità di cui a quest'ultimo decreto legislativo.

3. Ai fini di questo articolo, per le nuove costruzioni e per la ristrutturazione degli edifici esistenti, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura le serre solari, così come definite nei regolamenti attuativi di questa legge.

Art. 10

(Opere dello Stato o d'interesse statale)

Identico

Art. 11

(Miglioramento del rendimento energetico in edilizia)

1. *Identico*

2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è consentita la riduzione degli spessori di murature e solai di copertura fino a raggiungere i limiti stabiliti dal d.lgs. 102/2014 anche se ciò comporta un incremento delle superfici calpestabili, a condizione che sia ottenuta una riduzione minima del 10 per cento sia dei limiti di trasmittanza **e del 20 per cento** sia dell'indice di prestazione energetica previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), certificati con le modalità di cui a quest'ultimo decreto legislativo.

3. *Identico*

4. Le disposizioni indicate ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione, nonché degli standard urbanistici.

5. Per il recupero degli edifici esistenti di valore storico o architettonico resta ferma la salvaguardia degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché degli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

6. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli edifici in zona agricola presenti nella carta IGM 1892/1895 ricadenti nei Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR o che comunque non hanno effettuato il censimento degli edifici di cui agli articoli 15, secondo comma, numero 3), e 40 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPAR, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).

Art. 12

(Miglioramento sismico degli edifici)

1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica sul patrimonio edilizio esistente è consentito l'inserimento di elementi strutturali finalizzati, nell'ambito di un progetto complessivo, a ridurre la vulnerabilità sismica dell'intero edificio, anche qualora comportino un incremento dell'altezza non superiore a centimetri 30 o una riduzione, nella stessa misura, delle distanze dal confine di proprietà, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dal nastro stradale, nel rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.

2. Gli interventi previsti al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo abilitativo è rilasciato anche in difformità a quanto stabilito negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari e di sicurezza.

3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia e di altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E di cui agli articoli 7 e 8 del d.m. 1444/1968.

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

Art. 12

(Miglioramento sismico degli edifici)

Identico

Art. 13

(Recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014)

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono consentiti il recupero a fini abitativi e l'agibilità, senza modifica della sagoma dell'edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati, purché siano assicurati:

- a) un'altezza media ponderata non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nonché un'altezza minima pari a metri 1,50;
- b) un rapporto illuminotecnico non inferiore a 1/12 tra la superficie netta dei locali e la superficie finestrata apribile;
- c) il collegamento fisico e funzionale, nonché l'accorpamento catastale, con unità immobiliari abitative esistenti alla stessa data del 30 giugno 2014.

2. Ai fini di questo articolo, per sottotetto si intende il piano compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde inclinate del tetto. L'altezza del sottotetto è calcolata al netto dell'intera struttura costituente la falda di copertura.

3. Gli interventi sono consentiti purché prevedano, per l'unità cui il sottotetto è collegato, il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantiscano il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie stabiliti dallo stesso ente locale, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi derivanti dalla monetizzazione sono utilizzati dal Comune per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare aumentare gli standard esistenti.

Art. 13

(Recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014)

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono consentiti, **anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali**, il recupero a fini abitativi e l'agibilità, senza modifica della sagoma dell'edificio, dei sottotetti esistenti alla data del 30 giugno 2014, legittimamente realizzati o condonati, purché siano assicurati:

- a) un'altezza media ponderata non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nonché un'altezza minima pari a metri 1,50 **nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibili a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nei casi di coperture piane;**
- b) *identica*
- c) *identica*

2. Ai fini di questo articolo, per sottotetto si intende il piano compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde *inclinate* del tetto. L'altezza del sottotetto è calcolata al netto dell'intera struttura costituente la falda di copertura.

3. Gli interventi sono consentiti purché prevedano, per l'unità cui il sottotetto è collegato, il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantiscano il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del d.m. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fideiussorie stabiliti dallo stesso ente locale, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi derivanti dalla monetizzazione sono utilizzati dal Comune per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per ~~migliorare~~ aumentare gli standard esistenti.

4. Gli interventi sono consentiti anche su immobili aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva, ubicati nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968.

5. Gli interventi sono effettuati previa acquisizione del permesso di costruire nei casi previsti ovvero previa presentazione della SCIA negli altri casi e comportano la corresponsione del contributo di costruzione, se dovuto. Gli stessi non possono determinare la creazione di nuove unità immobiliari e sono finalizzati esclusivamente a elevare la qualità abitativa negli edifici esistenti, nel rispetto delle norme vigenti.

6. I sottotetti recuperati per effetto di questo articolo non possono essere oggetto di successivi frazionamenti, fatto salvo l'eventuale accorpamento ad altre unità immobiliari abitative esistenti alla data del 30 giugno 2014.

Art. 14

(Livello di qualità delle opere e degli interventi edilizi)

1. Ai fini di questa legge, concorrono a definire il livello di qualità delle opere e degli interventi edilizi, anche nelle fasi di realizzazione, i seguenti requisiti:

- a) d'igiene, fruibilità, sicurezza e adeguatezza rispetto al contesto fisico e ambientale;
- b) formali e architettonici, d'inserimento nel contesto urbano e paesaggistico, anche attraverso la valorizzazione di forme, tipologie e tecniche appartenenti al patrimonio storico-culturale locale;
- c) costruttivi, finalizzati all'abbattimento dei rischi e al risparmio delle risorse, all'ecosostenibilità dell'opera, all'utilizzo di tecnologie tradizionali e di bioarchitettura;
- d) tecnologici innovativi, finalizzati all'aumento del comfort ambientale e funzionale dell'opera e allo sviluppo dei settori produttivi interessati.

2. I regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici comunali contengono specifiche disposizioni normative e progettuali relative ai requisiti indicati al comma 1, idonee a perseguire l'obiettivo dell'innalzamento del livello di qualità delle opere edilizie e formulate sulla base dei criteri stabiliti nei regolamenti previsti all'articolo 2, comma 2.

3. Il controllo sull'attuazione delle specifiche disposizioni comunali indicate al comma 2 è effettuato dal SUE. I Comuni disciplinano le modalità per l'effettuazione del controllo medesimo, anche a campione, in tutte le fasi del procedimento amministrativo e durante la realizzazione

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

Art. 14

(Livello di qualità delle opere e degli interventi edilizi)

1. *Identico*

2. I regolamenti edilizi e gli strumenti urbanistici comunali contengono specifiche disposizioni normative e progettuali relative ai requisiti **pre-crittivi** indicati al comma 1, idonee a perseguire l'obiettivo dell'innalzamento del livello di qualità delle opere edilizie e formulate sulla base dei criteri stabiliti nei regolamenti previsti all'articolo 2, comma 2.

3. Il controllo sull'attuazione delle specifiche disposizioni comunali indicate al comma 2 è effettuato dal SUE. I Comuni disciplinano le modalità per l'effettuazione del controllo medesimo, anche a campione, **scelto con sorteggio**, in tutte le fasi del procedimento amministrativo e

dell'intervento.

4. Le attività della Regione che hanno rilevanza nel settore edilizio promuovono comportamenti atti a innalzare il livello di qualità delle opere realizzate.

Art. 15
(Altezza dei locali)

1. L'altezza media dei locali destinati alla residenza non deve essere minore di metri 2,70.

2. La distanza minima tra il pavimento e il soffitto finito non deve comunque essere inferiore a metri 2,20, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.

3. L'altezza media può essere ridotta a metri 2,40 nei bagni e negli antibagni degli edifici con destinazione residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

4. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata ai commi 1, 2 e 3 nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze già esistenti sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda a un incremento del numero dei piani.

5. L'altezza minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di metri 2,20. Almeno la medesima altezza minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone. La superficie dei soppalchi non deve essere comunque superiore a un terzo di quella del locale soppalcato.

Art. 16
(Certificato di destinazione urbanistica e sui vincoli esistenti)

1. Il certificato di destinazione urbanistica contiene le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, nonché le indicazioni sui vincoli esistenti presenti negli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque agli atti del Comune.

2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 30 del d.p.r. 380/2001.

Art. 17
(Certificato di agibilità e agibilità parziale)

1. Per il rilascio del certificato di agibilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte I, Titolo III, del d.p.r. 380/2001.

durante la realizzazione dell'intervento.

4. *Identico*

Art. 15
(Altezza dei locali)

Identico

Art. 16
(Certificato di destinazione urbanistica e sui vincoli esistenti)

Identico

Art. 17
(Certificato di agibilità e agibilità parziale)

Identico

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001, la richiesta di agibilità parziale individua in maniera dettagliata le parti oggetto della richiesta medesima, riportandone le caratteristiche sugli elaborati tecnici.

Art. 18

(Dichiarazione di inagibilità)

1. La conformità edilizia e l'agibilità, comunque certificate, non impediscono l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta i regolamenti previsti all'articolo 2, comma 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. I regolamenti edilizi comunali e i piani urbanistici generali e attuativi si adeguano alle disposizioni contenute in questa legge e nei regolamenti previsti all'articolo 2, comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatti salvi eventuali termini diversi previsti dai regolamenti medesimi.

3. Fino all'avvenuto adeguamento ai sensi del comma 2, le disposizioni contenute in questa legge e nei regolamenti previsti all'articolo 2, comma 2, prevalgono sulle disposizioni comunali contrastanti.

4. Le disposizioni del regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo), abrogato dall'articolo 20, comma 2, lettera d), di questa legge, continuano ad applicarsi in quanto compatibili fino all'adozione delle corrispondenti disposizioni contenute nei regolamenti previste all'articolo 2, comma 2.

5. I compiti del SUE, ove non costituito, sono esercitati dal Comune competente per territorio. Nel caso di attività produttive, i medesimi compiti sono esercitati dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

6. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001, gli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche

Art. 18

(Dichiarazione di inagibilità)

Identico

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adotta i regolamenti e l'atto previsti all'articolo 2, ~~comma 2~~ **commi 2 e 2 bis**, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. I regolamenti edilizi comunali e i piani urbanistici generali e attuativi si adeguano alle disposizioni contenute in questa legge e nei ~~regolamenti previsti all'articolo 2, comma 2~~ **provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2**, entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, fatti salvi eventuali termini diversi previsti dai ~~regolamenti~~ **provvedimenti** medesimi.

3. Fino all'avvenuto adeguamento ai sensi del comma 2, le disposizioni contenute in questa legge e nei ~~regolamenti~~ **provvedimenti** previsti all'articolo 2, ~~comma 2~~; prevalgono sulle disposizioni comunali contrastanti.

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

di edilizia sostenibile), possono essere realizzati anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del d.m. 1444/1968, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile. Qualora l'intervento comporti una riduzione delle distanze già esistenti tra gli edifici, la deroga può essere applicata a favore di entrambi gli edifici, per ciascuno nella misura massima del 10 per cento della distanza minima intercorrente tra gli edifici stessi. Nel caso di sopraelevazione di edifici esistenti aventi distanze tra loro inferiori ai minimi previsti dall'articolo 9 del d.m. 1444/1968, l'incremento di altezza dei fronti degli edifici prospettanti non può superare il 30 per cento della distanza minima esistente tra tali fronti, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile.

7. Per la violazione delle disposizioni contenute in questa legge e nei regolamenti previste all'articolo 2, comma 2, non altrimenti sanzionate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

Art. 20

(Modifiche e abrogazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/1990 la parola: "espressamente" è soppressa.

2. Sono abrogati:

- a) l'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 1986, n. 14 (Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive);
- b) la legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale);
- c) l'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile);
- d) il regolamento regionale 14 settembre 1989, n. 23 (Regolamento edilizio tipo).

7. Identico

7 bis. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di recupero dei sottotetti di cui all'articolo 1 bis della l.r. 22/2009 per il periodo di efficacia della medesima legge.

Art. 20

(Modifiche e abrogazioni)

Identico

Proposta di legge n. 1

a iniziativa dei Consiglieri Trenta,
Bugaro, Ciriaci

presentata in data 17 maggio 2010

Art. 1

1. La Regione Marche promuove, con la presente legge, il recupero a fini abitativi dei sottotetti, con l'obiettivo di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici.

2. In base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel tempo, agli effetti della presente legge, in ogni abitazione si distinguono i seguenti spazi:

- a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio;
- b) accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette;
- c) servizio: corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli.

3. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero a solo scopo residenziale del piano sottotetto, purché risulti legittimamente realizzato alla data di entrata in vigore della presente legge; il recupero è soggetto a permesso di costruire.

4. L'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad uso abitazione, di cui al comma 2, lettera a), è fissata in non meno di metri 2,40. Per gli spazi accessori o di servizio, indicati al comma 2, lettere b) e c), l'altezza è riducibile a metri 2,20. Nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a metri 2,20 per gli spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,60 per gli spazi ad uso abitazione ed a metri 1,40 per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a metri 1,40 ed a metri 1,20 per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica

tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.

5. Il recupero di cui alla presente legge può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie.

6. Si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici compresi nella sagoma di copertura.

7. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito ove siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti salvo quanto disposto dal comma 5.

8. Gli interventi di cui alla presente legge non sono eseguibili su unità immobiliari interessate da interventi di cui alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile); sono peraltro eseguibili in edifici già interessati da interventi di cui all'articolo 1 della predetta l.r. 22/2009 che abbiano riguardato altre unità immobiliari.

9. Con motivata deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo 4, i Comuni possono, nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle presenti norme.

Art. 2

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti. Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali.

2. Sono ammesse, in particolare, le demolizioni di controsoffitti e/o solai di controsoffittatura, utili all'aumento dell'altezza utile dei locali.

Art. 3

1. Gli interventi edilizi di cui alla presente legge non richiedono preliminare adozione ed

approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto; essi sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A).

2. Il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi è ammesso anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi, previsti dagli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti o adottati.

3. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.

4. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici e alle norme tecniche sulle costruzioni.

5. Il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 1, comma 3, comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, calcolati ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, sulla volumetria virtuale, altezza metri 3,00, resa abitativa, secondo le tariffe in vigore per le opere di nuova costruzione.

6. Il contributo di cui al comma 5 è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell'unità immobiliare principale.

7. Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti purché sia consentito il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; qualora sia accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i suddetti fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano, mediante atto d'obbligo uni-

laterale, a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo le garanzie fideiussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione; l'atto d'obbligo unilaterale è trascritto a cura del Comune e a spese degli interessati; i proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la qualità degli standard esistenti.

8. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2.

Art. 4

1. Le norme della presente legge, nei limiti definiti dai Comuni ai sensi del comma 9 dell'articolo 1, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi vigenti.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge, nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui all'articolo 3, comma 8.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Proposta di legge n. 106

a iniziativa dei Consiglieri Zaffini, Zinni, Latini
presentata in data 9 giugno 2011

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La Regione Marche promuove il recupero dei sottotetti e dei seminterrati esistenti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio, valorizzando attività di recupero del patrimonio edilizio, e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Ai sensi della presente legge per sottotetto si intende il volume compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza, e per seminterrato si intende il piano la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai due terzi della superficie laterale del piano.

Art. 2

(Interventi di recupero dei sottotetti)

1. Negli edifici aventi destinazione residenziale sono consentiti interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, anche in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti e adottati.

2. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e sono sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.).

Art. 3

(Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili a fine abitativo)

1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o in via di realizzazione sulla base di titoli edilizi rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previo conseguimento di apposita variante ai medesimi titoli edilizi, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

a) l'altezza media ponderale non sia inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,10 metri per gli spazi accessori e di servizio. Per gli edifici siti nei territori montani e turistico-balneari, i limiti di cui sopra sono

abbassati rispettivamente a 2,05 metri per gli spazi ad uso abitativo e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente ad 1,30 metri e a 1,10 metri per gli edifici siti nei territori montani e turistico-balneari. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'utilizzo come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta;

- b) il rapporto aero-illuminante sia pari o superiore a un sedicesimo.

2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media ponderale di cui alla lettera a) del comma 1, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota di imposta dello stesso, a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti di cui al D.M. 5 luglio 1975.

Art. 4

(Modalità di recupero dei sottotetti)

1. Il recupero dei sottotetti può comportare, tranne nei casi di edifici ubicati nelle zone omogenee A (centri storici) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, la modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 2, è consentita l'apertura di finestre, lucernari e abbaini, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici, al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali.

3. I progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini di ottenere un risparmio energetico dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

4. Gli interventi di recupero sono effettuati, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo, nell'osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sani-

tarie riguardanti le condizioni di abitabilità, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1.

Art. 5

(Recupero dei seminterrati)

1. Nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati è consentito l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati esistenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) altezza interna non inferiore a metri 2,40;
- b) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
- c) gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario o commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;
- d) è consentito, al fine di integrare o migliorare la funzione terziaria o commerciale, l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente seminterrato esistente, a condizione che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,40.

2. Gli interventi per il recupero dei locali seminterrati di cui al comma 1 sono da considerarsi opere soggette a DIA, ai sensi del DPR n. 380/2001.

Art. 6

(Prescrizioni ed obblighi)

1. Gli interventi di recupero dei sottotetti e dei seminterrati di cui alla presente legge sono subordinati alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Gli interventi di cui al comma 1, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione, ovvero all'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di detti parcheggi pertinenziali qualora sia dimostrata l'impossibilità per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere a tale obbligo.

3. I volumi e le superfici dei sottotetti recuperati a fini abitativi per effetto della presente legge non possono essere oggetto di successivi frazionamenti.

4. Non è ammesso realizzare gli interventi di

recupero dei locali seminterrati mediante il mutamento di destinazione d'uso di locale garage di pertinenza dell'unità immobiliare, salvo il caso di traslazione in altra zona del fabbricato o in eventuale corte o rampa di pertinenza.

Proposta di legge n. 451
a iniziativa dei Consiglieri Brini, Marinelli
presentata in data 10 ottobre 2014

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di limitare mediante la realizzazione dei volumi esistenti l'utilizzazione edilizia del proprio territorio, intende promuovere il recupero abitativo dei sottotetti ubicati negli edifici e favorire nei medesimi la realizzazione di interventi tecnologici diretti al contenimento dei consumi energetici.

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini di questa legge per sottotetto si intende il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, possono disporre l'esclusione di parti del proprio territorio dall'applicazione della presente legge, nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali di cui al comma 3 dell'articolo 6, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi.

Art. 4
(Condizioni per il recupero)

1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;
- b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, condonato ai sensi della normativa vigente in materia di sanatorie edilizie;
- c) l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,20 in caso di soffitto non orizzontale, ferma restando la predetta altezza media, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza infe-

riore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con i soffitti a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento;

- d) il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato.

2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media, di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, e sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al d.m. sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190.

Art. 5

(Modalità di intervento)

1. Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica dell'altezza del colmo e della linea di gronda, né l'inclinazione delle falde.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di fruibilità e l'aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernari e terrazzi, purché siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell'edificio.

3. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, purché siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4.

Art. 6

(Ristrutturazione e contributi)

1. Gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

2. Gli interventi indicati al comma 1 sono

soggetti a concessione edilizia e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al relativo costo di costruzione, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n.10 (Norme per l'edificabilità dei suoli).

3. Gli interventi previsti al comma 1 sono subordinati al riferimento di spazi per parcheggi pertinenziali di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione, salvo quanto disposto dall'articolo 3.

Proposta di legge n. 360

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Ricci,
Marconi, Donati, Silveti, Acquaroli
presentata in data 8 agosto 2013

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: "entro un raggio di 100 ml dall'area di sedime" sono sostituite dalle seguenti: "entro un raggio di 150 ml dall'area di sedime".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, a pena di decadenza del relativo diritto."

Proposta di legge n. 337
a iniziativa dei Consiglieri Acacia Scarpetti,
Latini
presentata in data 19 giugno 2013

Art. 1
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2016."

Proposta di legge n. 128
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 6 settembre 2011

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha per finalità la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

TITOLO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E URBANISTICA

Art. 2
(Funzioni regionali)

1. La Regione svolge, oltre alle funzioni previste dagli articoli 54 e 62 della l.r. 10/1999, le funzioni di indirizzo e coordinamento nell'esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando una adeguata attività di supporto nei confronti degli enti locali.

2. La Regione promuove, altresì:

- a) indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica;
- b) la formazione e l'aggiornamento del personale della Regione e degli enti locali, ove necessario per l'introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
- c) lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati.

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed i centri di ricerca specializzati in materia.

4. Gli atti di indirizzo previsti dalla presente legge sono predisposti previa consultazione del

Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 6 e sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente.

Art. 3

(Principi in materia di pianificazione)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.

2. Le previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici generali in attuazione della presente legge sono prevalenti sulle disposizioni attinenti al rischio sismico contenute negli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore.

Art. 4

(Pianificazione provinciale)

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) fornisce indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali.

2. A tale scopo, il PTC individua le aree a maggiore rischio e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili.

Art. 5

(Pianificazione comunale)

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTC:

- a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
- b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.

2. I Comuni adeguano il proprio regolamento edilizio alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio

esistente, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali dell'edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche. I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui agli articoli 52, 60 e 83 del d.p.r. 380 del 2001. La Giunta regionale può stabilire appositi indirizzi per coordinare e rendere omogenea la disciplina comunale indicata dal presente comma.

Art. 6

(Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico)

1. È istituito il Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, avente lo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico operativa tra i soggetti pubblici e privati che concorrono con la propria attività ad una maggior tutela dell'incolumità pubblica, attraverso la riduzione del rischio sismico. Il Comitato ha funzioni consultive e ne fanno parte l'assessore regionale competente per materia, che lo presiede, i rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali, nonché i rappresentanti delle categorie professionali e degli operatori privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla presente legge. La partecipazione al Comitato è senza oneri per la Regione. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, regola la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

TITOLO III PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti sostanziali ai progetti.

Art. 8

(Autorizzazione sismica)

1. Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 7, comma

1, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione sismica.

2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:

- a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del d.p.r. 380 del 2001.

3. Negli abitati da consolidare, i Comuni si avvalgono della struttura tecnica competente in materia sismica anche per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 61 del d.p.r. 380 del 2001 e per la vigilanza sui relativi interventi. In tale ipotesi, l'autorizzazione sismica di cui al comma 2, lettera a), assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del d.p.r. 380 del 2001.

4. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del d.p.r. 380 del 2001.

5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Art. 9

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica e rapporti con il titolo abilitativo)

1. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle

disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del d.p.r. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo.

2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica fornisce, su richiesta degli interessati, chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.

3. Lo Sportello unico per l'edilizia trasmette immediatamente la documentazione di cui al comma 1 alla struttura tecnica competente, la quale ne verifica la regolarità e completezza.

4. Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

5. L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile della struttura tecnica competente, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.

6. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è comunicato per iscritto al richiedente e trasmesso allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio.

7. Il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osser-

vazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il termine per concludere il procedimento:

- a) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione delle osservazioni;
- b) è sospeso e continua a decorrere per il periodo residuo se entro il termine non sono presentate osservazioni.

8. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo.

9. Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:

- a) l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo;
- b) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo.

Art. 10

(Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 7, comma 1, è subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del d.p.r. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità

tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica, in via preliminare e su richiesta degli interessati, fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.

3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito.

4. La struttura competente procede all'esame dei progetti depositati nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.

5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito.

Art. 11

(Verifica tecnica e valutazione di sicurezza)

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.

2. La valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica competente.

3. Qualora ad esito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato provvede direttamente al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 12

(Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica)

1. Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 9 ovvero il deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 10 produca gli

effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del d.p.r. 380 del 2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.

Art. 13
(Vigilanza)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1, del d.p.r. 380 del 2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che sono stati iniziati lavori in carenza di autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi di cui agli articoli 8 e 10, danno comunicazione del processo verbale di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380 del 2001 allo Sportello unico per l'edilizia che, per i successivi adempimenti, si avvale della struttura tecnica competente in materia sismica.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380 del 2001, avvalendosi della struttura tecnica competente in materia sismica.

Art 14
(Collaudo statico)

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 7, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 8 ed alla denuncia di deposito di cui all'articolo 10, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla struttura tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente.

4. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del d.p.r. 380 del 2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente.

5. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

Art. 15

*(Rimborso forfettario
per le spese di istruttoria)*

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 10, è dovuta, decorso il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.

2. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

3. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 16

(Edifici di speciale importanza artistica)

1. Restano ferme le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed alla relativa normativa tecnica per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici che privati.

Art. 17

(Eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche mediante opere strutturali, è sottoposta, in tutti i Comuni classificati sismici,

all'autorizzazione di cui all'articolo 8 o al deposito del progetto di cui all'articolo 10 della presente legge.

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 18 *(Sanzioni)*

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001.

2. Alle violazioni concernenti le disposizioni relative alle opere in muratura, in cemento armato normale e precompresso ed a struttura metallica e in legno, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Parte II, Capo II, Sezione II e III del d.p.r. 380/2001.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 *(Disposizione finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2012 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 42603 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).

Art. 20 *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui al Titolo III trovano applicazione per i procedimenti avviati dopo il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti in corso alla medesima data sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

3. I procedimenti si intendono in corso qualora:

- a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l'edilizia;
- b) sia stata presentata domanda per il rilascio

dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente.

Art. 21
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, commi 2 e 3, decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:

- a) l.r. 3 novembre 1984, n.33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche);
- b) l.r. 27 marzo 1987, n.18 (Modifiche della l.r. 33/1984).

Art. 22
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Proposta di legge n. 31
a iniziativa del Consigliere Bugaro
presentata in data 15 luglio 2010

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Marche, al fine di ridurre il rischio sismico degli edifici del territorio, interviene attraverso una serie di azioni che consentano di conoscere lo stato di salute di ciascun immobile esistente e contribuire alla realizzazione degli eventuali interventi strutturali necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza.

Art. 2
(Certificati di vulnerabilità sismica)

1. La Regione esegue, con il contributo delle Province e dei Comuni, prioritariamente per quelli costruiti prima del 1984, come previsti dall'o.p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, un censimento accurato degli immobili esistenti nel territorio regionale per definirne il grado di vulnerabilità e provvede al rilascio di "certificati di vulnerabilità sismica" che attestano lo stato di rischio sismico.

2. La Regione interviene con un contributo a favore dei proprietari di abitazioni che provvedono:

- a) all'attuazione di analisi che consentano di conoscere le condizioni esistenti dei singoli manufatti tramite imprese e studi professionali;
- b) che realizzano i necessari interventi strutturali.

3. La Regione determina con apposito regolamento i criteri e le modalità con cui vengono assegnati i contributi.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2011 con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2011 nelle UPB 4.26.03 e 4.26.04 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale.

Proposta di legge n. 321
a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 7 maggio 2013

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione sostiene l'attività edilizia nell'attuale fase di crisi economica.

Art. 2
(Proroga dei termini di inizio e fine lavori)

1. Sono prorogati di tre anni, su richiesta dei soggetti interessati, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, anche se trattasi di termini già prorogati, indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge e ancora in corso.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai termini relativi alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data.